



STATUTO

DI

'SANO E SALVO - ODV'

(SUMUS, IN POSTERUM)

AGENZIA DELLE ENTRATE
(D. P. BRINDISI - U. T. OSTUNI)

Registrato a Ostuni il 12 LUG 2021

al n. 877 Serie 3

esatte Euro 209,00

IL LIQUIDATORE

COSTITUZIONE, DURATA, SCOPI, ATTIVITÀ

(Articolo 1)

È costituita l'Organizzazione di volontariato denominata "SANO E SALVO" nel rispetto delle norme del Codice Civile, in particolare dell'art. 36, della Legge 6 giugno 2016, n. 106, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105, e del D.M. 15 settembre 2020, n. 106.

Essa, con sede a San Vito dei Normanni (BR) in via Santa Maria della Mercede n. 7, opera secondo le vigenti norme di legge in materia e secondo quanto specificatamente riportato nel presente Statuto, nei regolamenti e nelle deliberazioni adottate dagli Organi Sociali.

A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative in Italia e all'estero e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale solo nell'ambito dello stesso Comune.

La durata della ODV è illimitata.

L'uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico dell'indicazione "Ente del Terzo Settore" o semplicemente dell'acronimo "ETS" affianco alla denominazione e alla relativa natura giuridica dell'Organizzazione "de qua" sarà fatto solo a seguito dell'iscrizione nei RUNTS, giusto quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 7 e 15 del D.M. 15 settembre 2020, n. 106 e dell'art. 12 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

(Articolo 2)

L'ODV, senza scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuativo di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 avvalendosi in modo "prevalente" delle prestazioni dei volontari associati.

In ossequio alle disposizioni in vigore si riportano di seguito testualmente solo quelle attività di interesse generale, contemplate nell'ambito dell'art. 5, comma 1, lettere e), f), h), i), j), k), p), r), s), t), v), w), z) del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, che – in coerenza alle finalità perseguite – costituiscono in via principale l'oggetto sociale dell'ODV:

- "e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281";
- "f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni";
- "h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale";



- *"i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo";*
- *"j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni";*
- *"k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso";*
- *"p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106";*
- *"r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti";*
- *"s) agricoltura sociale, ai sensi dell'art. 2 della legge 18 agosto 2005, n. 141, e successive modificazioni";*
- *"t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche";*
- *"v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata";*
- *"W) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244";*
- *"z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata".*

In particolare, tutte le attività sono finalizzate prevalentemente alla:

- tutela e valorizzazione del patrimonio storico, culturale e del paesaggio (in parte già rilevabile nell'ambito del PPTR e comunque riconosciuti ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio"), perlopiù costituito dalla presenza di immobili e aree di interesse pubblico, grotte, zone di protezione faunistico-ambientale, boschi, parchi e riserve naturali, aree di interesse archeologico, muretti a secco (la cui arte è oggi riconosciuta quale patrimonio UNESCO) e strutture insediative – anche a secco – di particolare interesse culturale, architettonico e paesaggistico (masserie, ville, trulli e lamie), nonché dalla presenza di olivi e oliveti secolari plurisecolari e monumentali, in stretta aderenza agli indirizzi, direttive e prescrizioni previsti dalle N.T.A. del PUTT e a tutte le disposizioni della Legge Regionale 4 giugno 2007, n. 14, che – tra l'altro – prevede la rilevazione sistematica degli alberi monumentali di olivo e vieta il loro danneggiamento, abbattimento, espanto e commercio oltre quanto più in generale previsto in tal senso dal Decreto Legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, modificato dalla Legge 14 febbraio 1951, n. 144;
- salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente attraverso la promozione di una agricoltura sociale simbiotica, che – senza uso di prodotti di sintesi – sia assolutamente accorta e razionale nell'utilizzazione di risorse naturali dirette soprattutto alla rigenerazione del suolo. Pertanto, senza far uso di fertilizzanti di sintesi, pesticidi e insetticidi, saranno ammesse soltanto sostanze organiche e biomasse microbiche, le quali – unite ad altre salutari pratiche agricole – sono scientificamente idonee per il mantenimento degli alberi di olivo, in particolare modo di quelli monumentali. Peraltro la stessa Regione Puglia promuove, indirizza e sostiene le attività delle organizzazioni agricole e degli operatori del settore olivicolo volte a perseguire gli obiettivi sopra riportati e, sulla base di quanto stabilito dall'art. 8 della Legge Regionale 4 giugno 2007, n. 14, promuove l'immagine del paesaggio olivetato, in particolare degli olivi e oliveti monumentali. Per tali ragioni riconosce, così come stabilito dall'art. 9 della Legge in parola, che agli imprenditori agricoli



proprietari di suoli interessati da olivi monumentali abbiano priorità nei finanziamenti regionali, nazionali e comunitari per la realizzazione di progetti con finalità di mantenimento in coltura degli stessi, miglioramento qualitativo del prodotto, recupero e manutenzione del paesaggio rurale;

- promozione degli olii d'oliva nutraceutici pugliesi, ottenuti da drupe di cultivar autoctone, e salentini in particolare, ottenuti dalla lavorazione delle tradizionali drupe di alberi secolari di Ogliarola e Cellina di Nardò secondo i disciplinari che hanno permesso il più alto riconoscimento in ambito europeo (DOP) e secondo le predette pratiche agricole. Per tali prodotti è prevista – affianco alla denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta – anche la menzione speciale di "Olio extravergine degli ulivi secolari di Puglia" e, su impulso dell'Organizzazione *de qua*, dovrà essere attuata – sulla base di quanto stabilito dall'art. 7 della Legge Regionale 4 giugno 2007, n. 14 – dalla Regione Puglia a proprie spese, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio e utilizzando i finanziamenti europei previsti dal programma di sviluppo rurale, per lo più mediante avvio di appositi accordi commerciali, promozione di consorzi di produttori, partecipazione a fiere e manifestazioni, promozione mediante canali pubblicitari.

Al riguardo potranno essere effettuate attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in aree della penisola salentina, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro nero e infantile.

Per la realizzazione degli scopi prefissati e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, la ODV si propone di svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117) sopra elencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o mediata degli scopi istituzionali.

Le attività di cui ai commi precedenti, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i Terzi assistiti (imprese sociali e cooperative sociali di "tipo b") e sono svolte in modo continuativo e maggiormente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dal novellato Codice del Terzo Settore. Pertanto l'ODV potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali e secondarie, secondo quanto previsto dallo stesso Codice (art. 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117) e secondo le modalità individuate dal Consiglio direttivo dell'ODV. Peraltro, rispettando ovviamente i dettami delle disposizioni normative in materia di Enti di Terzo Settore, essa – oltre alle attività commerciali propedeutiche e/o collegate a quelle istituzionali – può svolgere attività a carattere ricreativo, culturale e sportivo; comprese quelle discipline ed attività di carattere educativo, pedagogico e di promozione e utilità sociale a favore degli associati come pure di Terzi in genere.

(Articolo 3)

Per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali la presente ODV può:

- avvalersi delle competenze specifiche in campo paesaggistico, agrario e alimentare di esperti, professori universitari e ricercatori e può avvalersi di *start up* e laboratori impegnati in ricerca nei



settori della microbiologia agraria e alimentare, anche attraverso progetti scientificamente sperimentali;

- svolgere la propria opera a favore dei Terzi assistiti (imprese sociali e cooperative sociali di "tipo b", che – al fine di poter attingere al bacino di lavoratori beneficiari di protezione internazionale indicati nell'ambito dell'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112 – opereranno, secondo quanto chiarito con apposita Risoluzione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali [vds. Nota n. 10831 del 26/09/2018], nel rispetto dei requisiti di qualificazione previsti dallo stesso Decreto), sempreché questi ultimi si conformino obbligatoriamente in modo compiuto agli indirizzi, alle direttive e alle prescrizioni dell'ODV, provenienti dai predetti professori universitari, ricercatori ed esperti in campo alimentare, agrario e paesaggistico, imposti con apposita convenzione. Tale opera potrà essere svolta anche devolvendo beni e servizi, rivenienti dall'autofinanziamento, dalla raccolta fondi e dall'accesso a tutte le risorse a cui attingono gli ETS, e specificatamente le ODV, nel pieno rispetto delle disposizioni di cui all'art. 8, commi 2 e 3 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117;
- organizzare eventi, laboratori, fiere e mercati, conferenze, workshop, corsi di formazione, degustazioni, concorsi, incontri con la stampa, convegni;
- avanzare proposte agli Enti pubblici per promuovere e diffondere tutte le attività propedeutiche e/o funzionali agli scopi sociali, anche attraverso il richiamo turistico per mezzo di ogni genere di risorsa storico-artistica, musicale, culturale, archeologica, paesaggistica, sportiva, folkloristica e, più in generale, dello spettacolo;
- organizzare attività didattiche rivolte agli associati per la ricerca e l'approfondimento delle tematiche inerenti alle attività istituzionali promosse;
- organizzare e promuovere, congressi, viaggi, corsi, centri di studio e addestramento;
- istituire centri con finalità culturali, ricreative e del tempo libero;
- gestire e possedere, prendere o dare in locazione beni immobili o mobili, fare accordi con altre associazioni o Terzi in genere, nonché – senza mai trasferire la propria sede legale ed operativa principale in altro Comune – aprire sedi secondarie in Italia o all'estero;
- gestire e possedere beni mobili e immobili di Stato, Regioni, Province ed Enti locali per tutte le attività descritte nell'ambito degli artt. 70 e 71 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117;
- compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziaria che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente;
- porre in essere operazioni di natura commerciale in conformità alla normativa in vigore in materia di enti non commerciali, come ad esempio attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia, in particolare quanto previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 79 e 84 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117;
- promuovere, diffondere e praticare ogni attività culturale, artistica, ricreativa e del tempo libero al fine di favorire i contatti tra Soci e completare i programmi di formazione, nonché per attuare le iniziative di studio;
- sostenere e diffondere la ricerca dell'arte in tutte le sue forme, con particolare riguardo verso le discipline del teatro, della storia, della pittura, della musica, della poesia e della performance, sia da parte degli associati che di compagnie e soggetti esterni. Tramite la pratica, la promozione e la didattica dell'arte intende partecipare con contributi di carattere culturale e con manifestazioni di carattere ricreativo alla vita di comunità, fornendo servizi culturali per tutta la collettività, in favore di un dialogo che possa creare un terreno fertile di incontri e di idee in pace e in convivenza apolitica, apartitica, anti-razzista e laica;



- contribuire allo sviluppo artistico, culturale e civile dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, nonché alla pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive;
- raccogliere fondi e accedere a tutte le risorse a cui attingono gli ETS, e specificatamente le ODV, nel pieno rispetto delle disposizioni di cui all'art. 8, commi 2 e 3 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo si citano: - il fondo unico nazionale; - il fondo sociale europeo; - l'accesso al credito agevolato; - il social *lending*; - i titoli di solidarietà emessi per determinati progetti sul mercato obbligazionario; - i titoli di liberalità; - il fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale; - i fondi regionali; - la raccolta pubblica; - l'accesso al 5x1000; il fondo nazionale per le politiche sociali. Il patrimonio sociale, costituito anche da ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, sarà sempre utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (vds. quanto riportato al successivo art. 10);
- promuovere e realizzare, attingendo alle predette risorse, progetti sperimentali, anche in partenariato e collaborazione con gli Enti locali, per far fronte ad emergenze sociali, così come previsto anche dal combinato disposto degli artt. 73 e 74 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117;
- effettuare cessioni di beni prodotti dai Terzi assistiti (imprese sociali e cooperative sociali di "tipo b") e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione di volontariato senza alcun intermediario e senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato (art. 84, comma 1 lett. b del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117);
- effettuare attività di vendita di beni acquisiti dai Terzi assistiti (imprese sociali e cooperative sociali di "tipo b") a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario e senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato (art. 84, co. 1 lett. a del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117);

In dettaglio, la ODV può:

- offrire opportunità di aggregazione, di impegno e di crescita civile e morale, nonché offrire integrazione sociale, culturale, educativa e ricreativa;
- programmare, produrre e gestire, dal principio al suo naturale decorso, attività culturali quali: - corsi didattico-laboratoriali per bambini e adulti nelle discipline artistiche, teatrali, storiche e archeologiche e museali; - spettacoli teatrali originali e non, nel rispetto della normativa vigente; - seminari e/o lezioni, *master classes*, concorsi e corsi di perfezionamento in ambito teatrale, musicale e artistico; - letture animate e animazione ricreativa in genere per bambini, anziani e persone svantaggiate; - servizio di doposcuola; - servizio di visite guidate (aree archeologiche, monumenti artistici, percorsi organizzati, gite ed escursioni in aree e comprensori ad alto valore paesaggistico, alta rilevanza naturale ed ambientale, alta rilevanza visiva e panoramica e alta rilevanza storica e culturale);
- organizzare eventi culturali: manifestazioni, incontri, seminari, spettacoli, performance, *reading*, mostre e vernissage, concerti, saggi, proiezioni e cineforum, convegni, corsi di istruzione e qualificazione;
- svolgere attività radiofonica tramite web radio, con la creazione di format originali, seguendo un palinsesto che favorisca la diffusione della cultura;
- partecipare a banchi e mercatini per raccolta fondi necessari al sostentamento dell'ODV;
- curare iniziative editoriali (anche per conto Terzi in genere, a titolo di collaborazione esterna, senza scopo di lucro), produzioni scientifiche, redazione di articoli, saggi, libri, audiolibri e periodici che favoriscano la diffusione della cultura posta alla base delle finalità dell'ODV, anche a livello



multimediale nei supporti informatici e virtuali quali *ebook*, *podcast*, mp3, siti web, social network, blog e supporti audiovisivi, nell'intento di realizzare opere e strumenti di divulgazione per tenere sempre informati gli associati e non della propria attività e del maturare delle sue idee messe in pratica;

- partecipare alle feste in piazza con contributi culturali e non, *stano* presso fiere per la presentazione dei suoi progetti, nonché partecipare – sempre con contributi di carattere culturale – alla vita della collettività. A tali fini può richiedere sovvenzioni, finanziamenti, contributi e sponsorizzazioni da parte di enti privati come di enti pubblici;
- affiancare Enti, Istituzioni e Associazioni di Volontariato che abbiano fini in armonia con quelli dell'ODV;
- avvalersi anche di attori, scenografi, tecnici di varia natura, informatici, cantanti, musicisti, artisti, sportivi, insegnanti, operatori sociali, educatori o altre persone specializzate a seconda delle necessità delle attività dell'ODV, gestendo strutture e spazi sia pubblici che privati, a seconda delle necessità e disponibilità (teatri, spazi deputati per l'arte in generale, scuole di musica, studi di registrazione, sale per laboratorio e anche interi stabili);
- favorire scambi internazionali e stimolare lo spirito d'amicizia e di solidarietà fra tutte le persone senza distinzione di razza, sesso, religione e ceto sociale;
- fornire servizio di bar e di ristorazione ai propri soci;
- svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi fissati nel presente Statuto, nonché compiere tutti gli atti necessari a concludere le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, necessari o utili alla realizzazione degli scopi fissati o comunque attinenti ai medesimi;
- collaborare con gli Enti nazionali, regionali, provinciali e locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni;
- partecipare in altre associazioni e società, consorzi o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri e la cui attività si integrino nelle attività dell'ODV stessa;
- stimolare lo sviluppo locale attraverso forme di cooperazione, aggregazione e confronto tra i soggetti economici privati e pubblici;
- compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare per il miglior raggiungimento dei propri fini;
- esercitare, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, le attività marginali previste dalla legislazione vigente;
- effettuare la cessione di beni prodotti dai Terzi assistiti (imprese sociali e cooperative sociali di "tipo b") e dai volontari a fini di vendita a favore degli stessi assistiti e volontari e il cui ricavato sarà completamente ad essi devoluto, nonché l'attività di vendita di beni acquisiti dai predetti Terzi assistiti, a titolo gratuito, per l'autofinanziamento. In tal senso l'ODV, in ossequio a quanto previsto dall'art. 3, comma 3 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, potrà accettare erogazioni gratuite da imprese sociali e cooperative sociali di "tipo b" sino al 50% dei loro utili e dei loro avanzi di gestione annuali, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale, sempreché in tali imprese sociali e cooperative sociali non vi siano fondatori, associati, soci o società che partecipano anche nell'ODV. Ad ogni buon fine valgano sempre le disposizioni fiscali evidenziate nel combinato disposto degli artt. 79 e 84 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, in base alle quali non sono considerate commerciali le attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, secondo le disposizioni ivi descritte;
- attuare ogni altra iniziativa o esercitare ogni altra attività necessaria o meramente opportuna al raggiungimento degli scopi che precedono, ispirandosi – sempre – a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.



I SOCI

(Articolo 4)

All'ODV possono aderire, senza alcun tipo di discriminazione, tutti i soggetti che decidono di perseguire gli scopi associativi, sottostando al suo Statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'ODV si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 32 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117. Essa, con un numero di aderenti illimitato, trae le risorse necessarie al suo funzionamento secondo i dettami previsti dall'art. 33 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Sono membri dell'ODV i Soci Fondatori e, nel tratto a venire, tutte le altre persone fisiche e/o Enti del Terzo Settore, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'ODV.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 4. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. All'ODV possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi; tutti i Soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle Assemblee Sociali. La qualifica di Socio dà diritto a frequentare la sede sociale ed eventuali sedi secondarie, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. Possono diventare soci dell'ODV tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e che condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. È prevista la possibilità che vi siano soci minori d'età. In questo caso il diritto di voto è esercitato attraverso il genitore che ha la patria potestà, ovvero da chi ne fa le veci. L'ODV esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea, fatta eccezione per i Soci Onorari.

(Articolo 5)

Per essere ammessi a Socio è necessario presentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo o alla persona da esso incaricata, anche verbalmente, dichiarando di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli Organi Sociali.

(Articolo 6)

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'ODV. Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa. L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci. In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà



o da chi ne fa le veci. In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere avanzata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza (a causa del mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi oppure trascorsi 2 mesi dal sollecito);
- per esclusione (dovuta a: - comportamento contrastante con gli scopi dell'ODV; - persistenti violazioni degli obblighi statutari, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'ODV).

La validità della qualità di Socio è subordinata all'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo o di un suo incaricato (vedi articolo 5) e si considera tacitamente ratificata, senza bisogno di apposita Assemblea, a meno che non si verifichi la mancata accettazione motivata della domanda stessa entro il termine di 30 giorni dalla sua presentazione; tale periodo di osservazione è previsto dal consiglio stesso. A tale mancata accettazione è ammesso appello all'Assemblea dei Soci. Nel caso di domande di ammissione a Socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà o da chi ne fa le veci. Lo *status* di Associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a Terzi in genere, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte (come previsto dall'art. 148, comma 8, lettera f del TUIR).

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- **FONDATORI:** sono coloro che hanno dato vita all'ODV sottoscrivendo l'atto costitutivo. Tra essi è stata prevista la figura del "PRESIDENTE ONORARIO" al fine di dare merito al Dottore Angelo Raffaele Veccari che, con competenza e abnegazione, ha previsto la forma giuridica migliore per l'associazione *de qua*, attraverso un sistema di sviluppo definito metaforicamente sul "doppio binario" in rapporto con i Terzi assistiti (Imprese sociali e Cooperative sociali di tipo "B"), nel pieno rispetto della normativa in vigore per le Associazioni e gli Enti del Terzo Settore e in funzione delle precipue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali richiamate nell'ambito del precedente art. 2, anche con utili riferimenti alle disposizioni normative regionali;
- **VOLONTARI:** sono coloro che, condividendo le finalità dell'ODV, operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali, e sottoscrivono le quote associative;
- **ONORARI:** sono quelle persone alle quali l'ODV deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo. Essi sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo pur godendo di tutti i diritti riconosciuti alle altre categorie di soci.

(Articolo 7)

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendogli la possibilità di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante a far data dall'annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo. Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'ODV. Il Consiglio Direttivo ne

prende atto nella sua prima riunione utile. Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

(Articolo 8)

I Soci sono tenuti a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'ODV;
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

(Articolo 9)

I Soci che cessano di appartenere all'ODV, sono espulsi o radiati nei seguenti casi:

- dimissioni volontarie;
- quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;
- quando si rendono morosi nel pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;
- quando la loro condotta costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio o alla destabilizzazione della vita associativa (la radiazione è deliberata e pronunciata dalla maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo per azioni ritenute disonorevoli entro e fuori l'associazione);
- quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'associazione.

Il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato, alla prima occasione, dall'Assemblea Ordinaria. L'Associato radiato non può essere più riammesso ad eccezione dei Soci radiati per morosità, i quali potranno – dietro domanda – essere riammessi con un nuovo tesseramento, pagando una nuova quota di iscrizione e le eventuali quote arretrate. Tale riammissione in ogni caso sarà deliberata dalla prima Assemblea dei Soci.

PATRIMONIO SOCIALE

(Articolo 10)

L'ODV trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazione e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- entrate derivanti dall'attività di vendita di beni acquisiti dai Terzi assistiti, a titolo gratuito, per l'autofinanziamento nel rispetto delle disposizioni fiscali evidenziate nel combinato disposto degli artt. 79 e 84 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a Terzi assistiti, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei Terzi in genere;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (per es.: feste, spettacoli di qualsiasi natura, concerti, manifestazioni sportive culturali, artistiche e sottoscrizioni anche a premi);
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'ODV, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'ODV né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore. È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ODV, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. L'esercizio finanziario dell'ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi. Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione. I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e delle relative norme di attuazione, nonché secondo le Circolari e le Note Direttoriali esplicative emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Per le attività di interesse generale prestate, l'ODV può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Nell'ambito del rendiconto annuale il Consiglio Direttivo dell'ODV documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle attività ex art 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'ODV;
- dai contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti pubblici e privati, istituzioni pubbliche ed associazioni, erogazioni, donazioni, lasciti diversi, quote e contributi associativi, proventi derivanti dalle attività organizzate dall'ODV nel rispetto del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117;
- dai contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- da eventuali fondi di riserva.

All'ODV è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ODV stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge (come previsto dall'art.148, comma 8, lettera a) del TUIR). Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

BILANCIO SOCIALE

(Articolo 11)

Il bilancio di esercizio dell'ODV è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in

maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'ODV. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

(Articolo 12)

L'ODV è senza fini di lucro e i proventi dell'attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell'ODV stessa per le finalità istituzionali e/o per l'acquisto/rinnovo degli impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all'ODV stessa, o utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia.

ORGANI SOCIALI

(Articolo 13)

Sono Organi dell'ODV:

- l'Assemblea dei Soci;
- l'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo);
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo (monocratico);

L'elezione degli Organi dell'ODV non può essere in alcun modo vincolata o limitata, nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI

(Articolo 14)

L'Assemblea generale degli associati (artt. 24, 25 e 29 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117) è il massimo organo deliberativo dell'ODV ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano della ODV e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo).

Nelle assemblee hanno diritto di voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso.

Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe (ciascun associato può rappresentare fino a un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a 500 e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a 500).

Non è ammesso delegare persone estranee all'ODV.

L'Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta ne ravvisino l'opportunità un decimo degli Associati, che – nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto – possono provvedere anche in proprio a darne avviso con le formalità dovute.

All'assise in parola partecipano "gli Amministratori" in "forma congiunta" (anche a mezzo delega).

L'Assemblea ordinaria:



- nomina e revoca i componenti dell'organo direttivo;
- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio; stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- elegge eventualmente il Revisore o i membri del Collegio dei Revisori e adotta eventuale azione di revoca di tale Organo;
- si esprime sull'esclusione dei soci dall'ODV;
- si esprime sulla riezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

(Articolo 15)

L'Assemblea straordinaria dei soci (artt. 24, 25 e 29 del D.Lgs. 3 luglio 2017, 117) è convocata:

- tutte le volte il Consiglio Direttivo, a maggioranza di due terzi, lo reputi necessario;
- ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno metà dei Soci, che – nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto – possono provvedere anche in proprio a darne avviso con le formalità dovute.

All'assise in parola partecipano "gli Amministratori" in "forma congiunta" (anche a mezzo delega).

Essa delibera sulle modifiche dello Statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'ODV.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità. Per l'eventuale trasferimento della Sede Legale e di quella operativa principale fuori dal Comune di San Vito dei Normanni è necessario che tale modifica statutaria sia deliberata sempre all'unanimità degli associati per ogni convocazione.

Per deliberare lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno due terzi degli associati (vds. anche quanto previsto ai successivi artt. 16 e 27).

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

(Articolo 16)

Lo scioglimento dell'ODV è deliberato dall'Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria. Allo stesso modo avviene anche quando dovesse venir meno il numero minimo dei componenti del Consiglio Direttivo previsto dalla legge e non vi sia la rielezione dei membri mancanti entro i successivi sei mesi; in questo caso l'ODV è costretta a cessare in quanto viene a mancare l'Organo Direttivo vitale preposto al coordinamento e alla direzione delle attività istituzionali. L'Assemblea, all'atto dello

scioglimento dell'ODV, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'ODV stessa. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altro Ente che persegua finalità analoghe.

(Articolo 17)

Le convocazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica (a mezzo raccomandata a.r. o pec), da recapitarsi almeno 5 giorni prima della data della riunione. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci; in seconda convocazione l'Assemblea, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti o rappresentati e delibera validamente, a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione. Le assemblee possono essere svolte anche attraverso mezzi di comunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

(Articolo 18)

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, od a scrutinio segreto. Alla votazione possono partecipare tutti i presenti che abbiano la qualifica di Socio.

(Articolo 19)

L'Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

L'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

(Articolo 20)

L'organo di amministrazione (detto anche Consiglio Direttivo), regolato dagli artt. 26, 27, 28 e 29 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali; lo stesso è formato da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 7 (sette), eletti dall'Assemblea dei soci. I membri dell'Organo di amministrazione rimangono in carica per 5 anni e sono rieleggibili per più mandati consecutivi (possono fare parte dell'Organo esclusivamente le persone fisiche associate o indicate dagli Enti associati, che godano dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, così come previsto dall'art. 2382 C.C., scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati). Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti l'Organo di amministrazione decade dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure l'organo di amministrazione può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo. Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'Organo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di uno nuovo.

L'organo di amministrazione, a maggioranza assoluta:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- effettua, direttamente o a mezzo di personale volontario, accessi, ispezioni e verifiche nei terreni dei Terzi assistiti, destinatari dell'opera dell'Organizzazione *de qua*;
- provvede a tutte le attività di ordinaria amministrazione.



Lo stesso, all'unanimità:

- predispone bilancio o rendiconto;
- organizza manifestazioni, concerti, convegni, incontri culturali;
- autorizza i propri Soci a partecipare a manifestazioni, convegni e incontri culturali a nome e per conto dell'ODV o anche semplicemente a fare riferimento all'ODV spendendone, a qualsiasi titolo, il nome;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci;
- impegna l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei Terzi anche a mezzo di delega al Presidente, al Vicepresidente o ad altro Consigliere nel rispetto delle norme vigenti in materia di diritto del lavoro e legislazione sociale, nonché fiscale, di prevenzione e sicurezza;
- autorizza l'apertura di Conti Correnti a nome dell'ODV e la loro gestione a cura del Presidente e del Vicepresidente a firme disgiunte, con l'obbligo di fornire sempre ad ogni assise copia delle registrazioni delle operazioni effettuate;
- impegna i volontari solo con apposito ordine di servizio, nel rispetto delle norme vigenti in materia di diritto del lavoro e legislazione sociale, nonché fiscale, di prevenzione e sicurezza.

L'organo di amministrazione, a cui spetta la gestione e la tenuta della contabilità dell'ODV, nel rispetto delle disposizioni in vigore in materia di diritto tributario, diritto del lavoro e legislazione sociale, nonché di prevenzione e sicurezza sul lavoro, è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età. L'Organo di amministrazione è convocato con comunicazione scritta da spedirsi con raccomandata a.r. od anche per *e-mail* (pec), non meno di 5 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri. L'assise può essere svolta anche attraverso mezzi di comunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'amministratore che partecipa e vota.

Di regola è convocato ogni 3 (tre) mesi e ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta o provvedano anche in proprio a darne avviso con le formalità dovute.

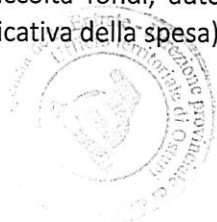
Assume le proprie deliberazioni sempre all'unanimità e soltanto per i casi specificatamente previsti dallo Statuto valgono le maggioranze ivi considerate.

Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

IL PRESIDENTE

(Articolo 21)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai Terzi e in Giudizio in forma congiunta con tutti gli altri componenti del Consiglio Direttivo. In ragione di ciò la sua rappresentanza è solo formale e la Firma Sociale, per gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, spetta solo laddove espressamente delegato sulla base di apposita deliberazione assunta preventivamente dal Consiglio Direttivo con la dovuta maggioranza. Egli potrà avere la gestione di Conti Correnti insieme al Vicepresidente a Firme disgiunte, effettuando in conto tutti i pagamenti tracciabili a riscontro di validi documenti giustificativi di spesa (note anche come "pezze di appoggio"), consistenti in tutti quei documenti che descrivono le singole entrate (riscossione delle quote di partecipazione, raccolta fondi, autofinanziamento, ecc.) ed uscite (fatture e ricevute fiscali ed altra documentazione giustificativa della spesa).



Il Presidente e in sua assenza il Vicepresidente dovrà rendere conto della gestione ad ogni assise convocata in seno all'Organo di amministrazione.

Il Presidente sovrintende all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso non possa esercitare, per qualsiasi motivo, le proprie funzioni lo stesso viene sostituito, in ogni sua attribuzione, dal Vicepresidente e in assenza di quest'ultimo dal Segretario.

ORGANO DI CONTROLLO

(Articolo 22)

L'Organo di Controllo, nominato quale strumento di garanzia amministrativa anche per limitare la responsabilità dell'ODV rispetto a eventuali illeciti penali previsti dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, esercita – nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 30 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (in proposito vds. anche quanto previsto dall'art. 29 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117) – i seguenti compiti:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto (i componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari).

VOLONTARI

(Articolo 23)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'ODV deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso tutti i Terzi.

LIBERATORIA

(Articolo 24)

L'associazione farà sempre valere, anche innanzi all'Autorità Giudiziaria, la "manleva" relativa alla propria estraneità rispetto ad obbligazioni contrattuali indebitamente assunte dal singolo socio o da qualsiasi Amministratore che operasse in "forma disgiunta". Allo stesso modo l'associazione farà sempre valere, anche innanzi all'Autorità Giudiziaria, la propria estraneità per iniziative non autorizzate, da cui possano derivare – in pregiudizio – eventi dannosi o pericolosi sul piano penale, civile e amministrativo.

Con la stessa liberatoria tutti i Soci, di ogni categoria, autorizzano il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (recante il *"Codice in materia di protezione dei dati personali"*), così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 [recante *"Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)"*].

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

(Articolo 25)

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina. Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, dall'insorgere della controversia. La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l'assemblea a maggioranza dei componenti.

ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI

(Articolo 26)

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso tutti i Terzi ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

(Articolo 27)

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno due terzi degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

(Articolo 28)

Si stabilisce che l'Associazione può affiliarsi ad uno o più Enti riconosciuti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e si conforma ai loro Statuti, Norme e Regolamenti.

(Articolo 29)

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro istituito sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore. Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.



(Articolo 30)

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'Ordinamento giuridico italiano e alle leggi speciali sulle associazioni.

Letto, confermato e sottoscritto in San Vito dei Normanni (Brindisi) il 20.05.2021.

PRESIDENTE

(Dott. Luigi Tagliente)

VICE PRESIDENTE

(Dott. Angelo Raffaele Veccari)

SEGRETARIO

(Sig. Roberto Polo)

